

Cornate d'Adda, 22 gennaio 2010

OGGETTO: REGOLAMENTO REACH – INFORMATIVA PER UTILIZZATORI A VALLE

La presente informativa, redatta sulla base delle linee guida divulgate dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in riferimento all'entrata in vigore del **regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006**, descrive i requisiti essenziali richiesti agli **utilizzatori a valle** come previsto dal regolamento REACH.

Un **utilizzatore a valle** è un soggetto che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. Possono essere utilizzatori a valle società di vario tipo, tra cui formulatori di preparati, produttori di articoli, artigiani, laboratori e fornitori di servizi o rifornitori. Il presente documento è destinato anche ad altri attori della catena di approvvigionamento che non sono utilizzatori a valle né fabbricanti e importatori, ma che sono comunque soggetti ad obblighi ai sensi del regolamento REACH. Tra questi soggetti si annoverano distributori, rivenditori al dettaglio e imprese di stoccaggio.

Uno dei **principali requisiti del regolamento REACH** è la **registrazione delle sostanze**, che obbliga i fabbricanti e gli importatori di sostanze a fornire all'Agenzia europea per le sostanze chimiche una determinata serie di informazioni, sotto forma di **fascicolo di registrazione**. Queste informazioni riguardano la pericolosità delle sostanze e la possibilità che il loro uso comporti dei rischi. I fabbricanti e gli importatori di talune sostanze pericolose devono valutare la natura esatta e la portata di questi rischi nell'ambito di una **“valutazione della sicurezza chimica”**. Alcune sostanze molto pericolose sono soggette all'obbligo di autorizzazione, prima di poter essere usate; inoltre, possono essere poste restrizioni sull'utilizzo di determinate sostanze.

Ai sensi del regolamento REACH, **gli utilizzatori a valle non sono autorizzati a immettere sul mercato o a utilizzare le sostanze che non sono state registrate conformemente al regolamento stesso.**

Ciò significa che i prodotti dell'**utilizzatore a valle** possono contenere soltanto sostanze che:

- ✓ sono prodotte/importate dal fornitore in quantitativi totali inferiori a 1 tonnellata all'anno;
- ✓ sono esentate dall'obbligo della registrazione (come specificato nel campo di applicazione e nelle esenzioni di cui agli allegati IV e V del regolamento REACH);
- ✓ sono state preregistrate e sono soggette a un termine di registrazione diverso;
- ✓ sono state registrate.

Gli **utilizzatori a valle sono soggetti ai seguenti obblighi** a norma del regolamento REACH:

- ✓ attenersi alle istruzioni contenute nelle schede di dati di sicurezza disponibili e negli scenari di esposizione allegati ad alcune di queste schede. Se l'uso che intende fare l'utilizzatore a valle non è contemplato in uno scenario d'esposizione, l'utilizzatore deve contattare il proprio fornitore affinché l'uso previsto sia inserito in uno scenario d'esposizione; è anche possibile che l'utilizzatore debba redigere una propria relazione sulla sicurezza chimica;
- ✓ contattare i fornitori nell'eventualità in cui si entri in possesso di nuove informazioni sulla pericolosità della sostanza o del preparato o si ritenga che le misure di gestione dei rischi non siano adeguate;
- ✓ fornire ai propri clienti informazioni:
 - ◆ nel caso dei formulatori, relative alla pericolosità e alle condizioni per un impiego sicuro nonché suggerimenti adeguati sulla gestione dei rischi dei preparati di propria realizzazione;
 - ◆ se talune sostanze estremamente pericolose, candidate all'autorizzazione, sono presenti negli articoli di propria produzione in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.

Gli **utilizzatori a valle** ricevono informazioni sulle sostanze e sui preparati pericolosi, compresi i rischi derivanti dal loro utilizzo e le misure atte a controllare tali rischi; tali informazioni sono contenute ad oggi nelle schede di dati di sicurezza.

Alcune schede di dati di sicurezza saranno dotate di un allegato, denominato **“scenario d’esposizione”**. Tale scenario d’esposizione conterrà informazioni più specifiche su come usare in modo sicuro la sostanza o il preparato e su come proteggere dai rischi se stessi, i propri clienti e l’ambiente. La presenza o meno di questo allegato dipenderà dalla pericolosità della sostanza e dal quantitativo prodotto dal fabbricante o dall’importatore che provvede alla sua registrazione. L’utilizzatore a valle deve accertarsi di soddisfare lo scenario d’esposizione allegato alla scheda di sicurezza del preparato chimico. Qualora la sostanza o il preparato sia utilizzato in condizioni diverse da quelle descritte nello scenario d’esposizione, o nell’eventualità in cui l’uso attuale non sia contemplato dallo scenario d’esposizione, **sono possibili più soluzioni:**

- ✓ comunicare al proprio fornitore l’uso o le condizioni d’uso della sostanza, affinché quest’ultimo possa predisporre uno scenario d’esposizione che contempli tali condizioni d’uso;
- ✓ modificare le condizioni d’uso in maniera tale da renderle conformi allo scenario d’esposizione descritto dal fornitore;
- ✓ trovare un altro fornitore che possa trasmettere uno scenario d’esposizione che contempli le condizioni d’uso dell’utilizzatore a valle;
- ✓ predisporre una propria relazione sulla sicurezza chimica;
- ✓ trovare una sostanza, un preparato o un processo alternativi e interrompere l’uso della sostanza o del preparato in questione.

L’uso di alcune sostanze può essere inoltre assoggettato ad un **obbligo di autorizzazione**. In tal caso è il fornitore che comunica questo requisito, solitamente indicandolo nella scheda di dati di sicurezza. Se l’uso a cui è destinata una sostanza non è stato preventivamente autorizzato è possibile richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 56 del regolamento REACH. Alcune sostanze possono essere **soggette a restrizioni** sull’uso o sull’immissione sul mercato o a divieti (articolo 67 del regolamento REACH). Le restrizioni imposte dalla direttiva in materia di ammissione sul mercato e di uso (76/769/CEE) sono state assimilate nel regolamento REACH.

Chi **produce o importa articoli** può essere tenuto a registrare sostanze destinate a essere rilasciate da tali articoli. La registrazione non è obbligatoria se l’uso della sostanza è già stato registrato. Se l’articolo contiene talune sostanze che destano maggiori preoccupazioni in concentrazioni superiori a 0,1% in peso/peso, potrebbe incombere sull’utilizzatore a valle, a seconda del quantitativo della sostanza utilizzata e dell’eventualità o meno che l’esposizione possa essere esclusa, l’obbligo di riferire all’Agenzia europea per le sostanze chimiche e di informare i propri clienti in merito all’uso sicuro di tale articolo (articolo 7 e articolo 33, paragrafo 1, del regolamento REACH).

L'utilizzatore a valle deve mettere in atto le misure di **gestione dei rischi** e deve rispettare eventuali restrizioni poste all'uso della sostanza. Inoltre, gli utilizzatori a valle hanno **l'obbligo di comunicare talune informazioni** a monte e a valle della catena di approvvigionamento.

Gli utilizzatori a valle non sono tenuti a registrare le sostanze di cui fanno uso, ma la registrazione di tali sostanze da parte dei relativi fabbricanti e importatori avrà una serie di conseguenze per gli utilizzatori:

- ✓ le sostanze non registrate non saranno più disponibili sul mercato dell'UE;
- ✓ la classificazione e l'etichettatura di alcune sostanze potrà variare; se l'utilizzatore a valle è un formulatore che utilizza tali sostanze, questi sarà tenuto a rivedere la classificazione dei suoi prodotti e le relative schede di dati di sicurezza;
- ✓ le schede di dati di sicurezza verranno aggiornate o arricchite di informazioni generate attraverso il processo di registrazione. La presenza di uno scenario d'esposizione in allegato a una scheda di dati di sicurezza comporterà ulteriori obblighi a carico degli utilizzatori a valle.

Ulteriori informazioni relative al Regolamento REACH e ai suoi tempi di attuazione sono riportate nella della Linea Guida dedicata agli utilizzatori finali, promossa dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche.